



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

Dott. Stefano PETITTI	Presidente
Dott. Biagio VIRGILIO	Componente - Relatore
Dott. Alberto GIUSTI	Componente
Dott. Enzo VINCENTI	Componente
Dott.ssa Anna CRISCUOLO	Componente

DECISIONE

Ritenuto che:

l'Ufficio centrale circoscrizionale presso la Corte d'appello di Firenze ha deliberato, in data 30 gennaio 2018, l'eliminazione dalle elezioni della Camera dei deputati del 4 marzo 2018 della lista denominata "PARTITO VALORE UMANO", perché "nel collegio plurinomiale Toscana 2 non è stato raggiunto il numero minimo di sottoscrizioni richiesto dalla legge con conseguente inammissibilità del collegio plurinomiale e di tutti i collegi uninominali del precedente (10 - 11 - 13); inoltre non risulta aver presentato candidati nel collegio plurinomiale Toscana 3; ne consegue che la

*h.*  
*g.*  
*an*  
*g.*

lista non è presente in almeno 2/3 dei collegi plurinominali della circoscrizione Camera”;

contro tale decisione il sig. Marziano Burioni e la sig.ra Nadia Dugini hanno proposto ricorso ai sensi dell’art. 23 del d.P.R. n. 361 del 1957.

Considerato che:

i ricorrenti chiedono la rimessione in termini al fine di consentire il deposito di idonea documentazione in base ai seguenti rilievi: imprevista difficoltà incontrata sia dai delegati di lista che da loro collaboratori all’atto dell’ingresso nel Palazzo di giustizia il giorno 29/1/2018, limitato a partire dalle ore 19,15 e fino alle ore 20 soltanto ai delegati di lista; nullità della notifica della decisione in quanto effettuata al domiciliatario indicato nell’atto principale (sig. Gaetano Muratore) e non anche ai 4 delegati che non hanno apposto alcuna sottoscrizione per l’elezione di domicilio; nullità della notifica stessa perché eseguita alle ore 23 del 30/1/2018, e quindi oltre le 12 ore dalla decisione, adottata alle ore 8; mancanza della specifica convocazione per la seconda riunione dell’Ufficio centrale circoscrizionale, da considerare atto presupposto, con conseguente annullamento dell’intero procedimento;

il ricorso è infondato;

la segnalata difficoltà di accesso presso i locali dell’Ufficio circoscrizionale non ha impedito la presentazione della lista, avendo l’Ufficio attestato che la lista è stata presentata validamente alle ore 1,20 del 30 gennaio 2018, poiché il presentatore era già presente all’interno dei locali entro le ore 20 del 29 gennaio 2018;

l'avvenuta presentazione del ricorso sana ogni eventuale nullità della notifica della decisione dell'Ufficio centrale circoscrizionale;

l'art. 23, primo comma, del d.P.R. n. 361 del 1957 prevede che le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate «nella stessa giornata» ai delegati di lista e, pertanto, la notifica effettuata alle ore 23 del 30 gennaio 2018 è tempestiva;

non occorre alcuna "specifica convocazione" per la riunione dell'Ufficio centrale circoscrizionale del giorno successivo, poiché il citato art. 23, terzo comma, prevede che l'Ufficio si trovi già riunito «il giorno successivo alle ore 12» al fine «eventualmente» di udire i delegati che si presentino e di ammettere nuovi documenti o correzioni su richiesta degli stessi;

infine, non è ammessa la rimessione in termini dinanzi a questo Ufficio centrale nazionale, in quanto il relativo procedimento non prevede una fase di interlocuzione rivolta all'integrazione documentale, la quale, ove sia mancata la fase della contestazione delle carenze riscontrate dinanzi all'ufficio circoscrizionale, deve avvenire già con la presentazione del ricorso a questo Ufficio, senza possibilità di concessione di un ulteriore termine;

il ricorso va, pertanto, rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Si comunichi.

Roma, 3 febbraio 2018.

I componenti

*[Handwritten signatures of the members]*

Il Presidente

*[Handwritten signature of the President]*



Depositato in Segreteria  
oggi 03 FEB 2018

*ore 18,50*

UFFICIO NAZIONALE GIUDIZIARIO  
Dot.ssa Silvia ACETO  
*[Handwritten signature]*